

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2020, n. 21

L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestatO all'estero dalla Dott.ssa Daniela Maria Vittoria Maraglino Perrini.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

Vista la Legge 10 luglio 1960, n. 735, il cui art. 1 dispone che «il servizio sanitario prestatO all'estero da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico è riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestatO nel territorio nazionale» ed il cui successivo art. 2 prevede altresì che «il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda presentata dall'interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità consolare: 1) attestato dell'autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestatO il servizio. Nel caso che l'autorità sanitaria del Paese estero non rilasci l'attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestatO il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane; 2) dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso. Nel provvedimento sono indicati gli enti o istituti e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella domanda. Il Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la sussistenza delle condizioni di equipollenza» .

Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, denominato «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», il cui art. 1 prevede che: «il servizio prestatO all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestatO ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestatO dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestatO nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».

Visto l'art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59», che ha trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestatO all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 ed all'articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.761.

Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che, nell'individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria in attuazione del titolo IV, capo I, del citato D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001, onde consentire l'esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.

Visto l'art. 2, lett. m) della Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria», il quale dispone il riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestatO all'estero con le finalità e secondo le norme di cui all'articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112/1998, ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale e dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 ed all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Visti gli artt. 3 e 4 dell'Allegato A- Tariffa (Parte I) al D.P.R. n. 642/1972 s.m.i. recante la «Disciplina dell'imposta di bollo», i quali annoverano tra gli atti soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00 (sedici), rispettivamente, tutte le istanze dirette agli uffici ed agli organi delle Regioni tendenti all'ottenimento dell'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili e tutti gli atti e provvedimenti degli organi delle Regioni rilasciati, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale, in favore di coloro che ne abbiano fatto richiesta.

Visto l'art. 16, comma 1, parte II, lett. f) dell' «Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del D. lgs. n.502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni» del 23 marzo 2005, così come modificato dall'art. 3 dell' ACN del 21 giugno 2018, il quale annovera tra i titoli di servizio valutabili ai fini della formazione della graduatoria regionale le attività di «servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato, determinato o anche a titolo di sostituzione di medico di assistenza penitenziaria/servizio effettivo in rapporto di convenzionamento con il SSN, presso gli Istituti penitenziari».

Considerata l'istanza del 20 novembre 2019 per il riconoscimento del servizio sanitario all'estero, prestato, in qualità di medico addetto all'assistenza sanitaria nelle carceri, dalla Dott.ssa Daniela Maria Vittoria Maraglino Perrini, nata a (*omissis*) novembre (*omissis*) acquisita agli atti della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, prot. AOO183 n. 15121 del 22 novembre 2019.

Considerato che dal 31 maggio 2019 al 30 giugno 2019 la Dott.ssa Daniela Maria Vittoria Maraglino Perrini ha effettuato attività di medico addetto all'assistenza sanitaria nelle carceri in qualità di membro della Guardia Medico-Giudiziaria di Reims, a tempo pieno e retribuita, giusta certificazione rilasciata, in data 30 giugno 2019, dal Dott. Bruno Ravoninjavoto - Presidente della Guardia Medico-Giudiziaria, vistata per conferma, in data 29 ottobre 2019, dal Consolato Generale d'Italia a Metz.

Rilevato che, in base all'attestazione rilasciata in data 6 luglio 2018 dal Pubblico ministero presso il tribunale di Grande Istanza di Reims, vistata per conferma, in data 5 ottobre 2018, dal Consolato Generale d'Italia a Metz, il tribunale di Grande Istanza di Reims costituisce «un organismo pubblico con una propria autonomia amministrativa, economica e operativa».

Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l'equiparazione del servizio sanitario prestato all'estero dalla Dott.ssa Daniela Maria Vittoria Maraglino Perrini, dal 31 maggio 2019 al 30 giugno 2019, al servizio di ruolo prestato in qualità di medico addetto all'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari nel territorio italiano.

DECRETA

Art. 1 - È riconosciuta l'equipollenza del servizio sanitario prestato all'estero dalla Dott.ssa Daniela Maria Vittoria Maraglino Perrini, dal 31 maggio 2019 al 30 giugno 2019, presso la Guardia Medico-Giudiziaria di Reims, al servizio di ruolo prestato in qualità di «medico addetto all'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari» nel territorio italiano.

Art. 2 - I servizi individuati nei precedenti articoli sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei titoli di carriera nei concorsi pubblici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del DPR 10/12/97 n. 483 e dell'art. 13 del D.P.R. 10/12/97 n° 484.

Art. 3 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.